

**CIRCOLARE N. 6 /2002**



Repubblica Italiana Regione Siciliana  
**ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE**  
**Dipartimento Bilancio e Tesoro**  
**Servizio Bilancio**

Prot. n. 11864 /A.2

Palermo,

**OGGETTO:** Legge regionale 26 marzo 2002, n.2. artt. 82, 85, 86, 87, 88, 95 e 129.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SEGRETERIA GENERALE

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

ALLE AREE E SERVIZI DEL  
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

e, p. c. ALLÀ CORTE DEI CONTI  
Sezione di controllo per la  
Regione Siciliana

**LORO SEDI**

## **1. PREMESSA**

Nella G.U.R.S. n.56 del 27 marzo 2002 è stata pubblicata la legge regionale 26 marzo 2002, n.2 contenente “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002” (Legge Finanziaria).

Al riguardo, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito alle norme contenute nella suddetta legge, afferenti la materia degli interventi comunitari. Nel proseguo della presente circolare si forniscono, altresì, istruzioni in ordine all’attuazione, dal punto di vista tecnico – contabile, di talune altre norme in oggetto indicate.

## **2. Disposizioni normative in materia di interventi comunitari**

### **a) Art. 85 “Fondi comunitari”**

Con l’**art. 85** della legge regionale 2/2002 in premessa citata, viene riconfermato l’utilizzo delle disponibilità del cap. 613919 dell’U.P.B. 4.2.2.8.3 - Rubrica “Dipartimento Bilancio e Tesoro”- dell’Assessorato regionale Bilancio e Finanze, già oggetto di precedente analogia previsione contemplata nell’art.103, comma 2, della l.r. 6/2001, per i cofinanziamenti di tutti gli interventi comunitari non previsti dal P.O.R. Sicilia 2000/2006 e riconducibili essenzialmente ai programmi d’iniziativa comunitaria (P.I.C) che trovano in Sicilia la loro realizzazione in alcuni progetti già approvati o in corso di esecuzione (EQUAL, LEADER PLUS, ecc.). A tal fine si rammenta che, a norma dell’art. 8, comma 6, della l.r. n° 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, le singole Amministrazioni che coordinano i predetti interventi a carattere plurisettoriale, dovranno inoltrare al Dipartimento Bilancio e Tesoro - Servizio Bilancio -, a firma del Dirigente Generale responsabile, apposita richiesta documentata di trasferimento delle somme dal predetto fondo ai capitoli dei Dipartimenti competenti. L’Assessorato del Bilancio e delle Finanze, sulla scorta della predetta richiesta, provvederà con decreto assessoriale alle conseguenti variazioni di bilancio sia in termini di competenza che di cassa.

### **b) Art. 87 “Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8”**

L’**art. 87** introduce alcune modifiche all’art.39 della legge regionale 17 marzo 2000, n.8 già sostituito dall’art.4 della legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22, sulle disposizioni del quale sono state diramate istruzioni con apposita circolare assessoriale n. 2/2002.

In particolare, la **lettera a) del comma 1 dell’art. 87** modifica il comma 9 del citato art. 39 della l.r. 8/2000 e successive modifiche e integrazioni, nel punto in cui è prevista l’inclusione nello stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure, oltre che delle somme relative ad interventi finanziati con fondi regionali, anche di somme di

provenienza statale, purché coerenti con gli interventi oggetto delle singole misure del P.O.R..

E' di tutta evidenza la notevole portata di detta norma che consente di ampliare il ventaglio di progetti già in corso di realizzazione da far confluire nel P.O.R. incrementando così le somme rendicontabili.

La **lettera b) del comma 1 dell'art.87**, modifica le modalità di iscrizione delle somme relative alla misura 7.01 "assistenza tecnica". Infatti, nell'ottica di una maggiore semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa, le risorse finanziarie assegnate alla misura in argomento vengono iscritte, con le medesime procedure previste dai commi da 1 a 6 dell'art.39 della l.r.8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nei capitoli di spesa del bilancio di previsione nelle rubriche delle rispettive amministrazioni capofila per i fondi strutturali individuate nel P.O.R. Sicilia; più precisamente:

FESR - Presidenza della Regione - Dipartimento regionale della Programmazione
---

FEAOG - Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste - Dipartimento regionale Interventi strutturali
--

FSE - Assessorato regionale del Lavoro - Dipartimento regionale Formazione Professionale
--

SFOP - Assessorato regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca - Dipartimento regionale della Pesca
---

### c) **Art. 88 "Fondi cofinanziamenti"**

L'art. 88, comma 1, istituisce, nell'ambito della Rubrica "Dipartimento Bilancio e Tesoro" dell'Assessorato Bilancio e Finanze, un capitolo avente natura di fondo vincolato (Cap.613924), le cui disponibilità sono destinate, per l'anno 2002, a forme di cofinanziamento regionale eventualmente previste da interventi statali.

Le singole Amministrazioni interessate dai suddetti provvedimenti legislativi, al fine di dare attuazione agli interventi settoriali ivi previsti, inoltreranno, entro il 31 maggio 2002, apposita richiesta al Dipartimento Bilancio e Tesoro - Servizio Bilancio -, il quale attuate le verifiche contabili di propria competenza soprattutto con riguardo alla capienza del fondo, predisporrà gli atti sui quali, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la Giunta di Governo si esprimerà con proprio atto deliberativo. Successivamente, su richiesta del Presidente della Regione, l'Assessore per il Bilancio e per le Finanze provvederà con apposito decreto alle conseguenti variazioni di bilancio; le relative somme saranno, pertanto, iscritte nei capitoli delle pertinenti U.P.B. dei Dipartimenti interessati.

#### **d) Art. 86 “Interventi POP 1990-1993. Proroga termini”**

In ultimo, si segnala l'ulteriore proroga dei termini per il completamento degli interventi relativi al Programma Operativo Plurifondo 1990/1993 che l'**art. 86** della legge in esame fissa al 31/12/2002.

\*\*\*\*\*

#### **3. Art. 82 - “Programma attività promozionali – Impegni di spesa”.**

Con l'art.82 della legge regionale 2/2002 il legislatore ha introdotto un ulteriore comma all'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n.127 e successive modifiche ed integrazioni prevedendo una deroga al principio generale dell'impegno di spesa così come inteso dalle vigenti norme in materia di contabilità finanziaria regionale con specifico riferimento alla spesa scaturente dall'approvazione dei programmi annuali di attività promozionale dei prodotti siciliani sia in Italia che all'estero contemplati dal citato art. 55.

Nella fattispecie in esame l'impegno, a valere sullo stanziamento di competenza del Capitolo 342525 dell'U.P.B. 8.2.1.3.2. del bilancio di previsione, è assunto dall'Amministrazione competente contestualmente al provvedimento che approva il programma annuale di attività promozionale di cui sopra e per l'importo complessivo previsto nel programma medesimo indipendentemente dall'esistenza delle obbligazioni giuridiche conseguenti alla adozione del programma e dalla presunzione che l'eventuale obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio finanziario (art.11, commi 1 e 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazione).

#### **4. Art. 95 “Funzionamento Uffici speciali”**

Coerentemente con quanto previsto dall'art.1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n°34, riguardante la gestione unificata delle spese per il personale e delle spese di funzionamento, da parte di un dipartimento o struttura equiparata, realizzata nell'ottica di un contenimento dei costi nonché al fine di evitare sovrapposizione di strutture, il legislatore regionale con l'art.95 della l.r.2/2002, ha disposto l'applicazione dello stesso sistema di gestione delle spese agli Uffici Speciali, istituiti in virtù dell'art.4 comma 7 della L.R. 10/2000. Tuttavia, nella fattispecie considerata, l'art.95 individua nel Dirigente Generale del Dipartimento presso cui è ubicata l'Area Interdipartimentale per i Servizi Generali, nell'ambito dell'Amministrazione coerente per materia con l'Ufficio speciale, il soggetto cui è demandata la gestione delle spese indicate nel medesimo articolo (spese per il personale - spese strumentali - spese per acquisto di beni e servizi), salvo diversa indicazione disposta con delibera dalla Giunta di Governo.

## 5. Art.129 “Abrogazione e modifiche di norme”

### • Comma 17

La disposizione normativa contenuta nel comma 17 dell’art. 129, modificando l’art. 12 della legge regionale 47/1977, dispone che possono essere mantenuti in bilancio, per un periodo non superiore a cinque anni, i residui delle spese relative agli “investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni”, che nel bilancio della Regione si possono ricondurre alla categoria 21.

Si ritiene utile evidenziare che nella suddetta categoria affluiscono beni ed opere immobiliari a carico della Regione nonché beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche. Lo spirito della norma è quello di adeguare le norme di contabilità regionale al nuovo sistema di codificazione economica del bilancio regionale (chiamato SEC 95), introdotto dalla Unione Europea, già adottato anche dallo Stato.

### • Comma 19

Con il comma 19 dell’ articolo in esame, il legislatore ha soppresso l’art.8-bis della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, a decorrere dall’anno in corso, le Amministrazioni regionali competenti non saranno più tenute a fornire all’Assessorato regionale Bilancio e Finanze, in occasione della formulazione delle proposte di previsione, l’elenco degli interventi finanziari esterni, assegnati alla Sicilia, che non transitano per il bilancio regionale.

### • Comma 20

Il comma 20 dell’art.129 aggiunge alle fattispecie già contemplate dall’art.8, comma 2 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni (riproduzione di economie realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in virtù di somme assegnate alla Regione dall’Unione europea, dallo Stato e da altri enti nonché i relativi cofinanziamenti regionali), anche la possibilità di **riproduzione di economie per tutte le spese, anche di altra natura, per le quali il legislatore regionale ha espressamente indicato il vincolo di destinazione con il conseguente mantenimento nel tempo delle finalità indicate per le predette somme** ( nel bilancio i relativi capitoli vengono contraddistinti dal codice “ V “).

Per quanto riguarda la gestione operativa delle relative variazioni di bilancio, si rimanda ad una apposita circolare in corso di emanazione.

- **Comma 25**

Il comma 25 dell'art.129 sostituisce parte del testo di cui alla lettera c), comma 2, dell'art.3 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 già modificato dal comma 14 dell'art.52 della l.r.3 maggio 2001, n.6, ampliandone la portata con la possibilità di rifinanziare, per non più di un anno, le principali leggi di spesa regionali, precedentemente finanziate, senza distinzione tra interventi di parte corrente ed in conto capitale, e senza la necessità che l'intervento sia stato finanziato nell'anno precedente a quello di riferimento.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

**Il Dirigente della U.O.B. 3**  
**( Dott.ssa Patrizia Schifaudò )**

**Il Dirigente della U.O.B. 1**  
**( Dott. Santo Cerami )**

**Il Dirigente responsabile del Servizio Bilancio**  
**(Dott. Vincenzo Emanuele)**

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**(Dott. Girolamo Di Vita)**

**L'ASSESSORE**  
**(On.le Alessandro Pagano)**